

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TORINO  
Presidenza**

**Udienze a distanza**

Vista la legislazione e la regolamentazione secondaria emanata in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto in particolare il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, attualmente sino al 30 aprile 2021;

Vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/2020 "Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza ";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle finanze n. 44 del 6/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 283 del 13-11-2020;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle finanze n. 46 dell'11/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 28 del 16-11-2020 “Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze ";

**Considerato che** presso questa CTP, attualmente e salvo l'implementazione delle dotazioni e dei collegamenti tramite la piattaforma individuata dal M.E.F., non sussistono le condizioni per l'espletamento simultaneo di più U.A.D. Anche la disciplina legislativa “a regime” dell'udienza tributaria “da remoto” (art. 16, c.4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modificazioni con L. 17 dicembre 2018, n.136) non prevede un ricorso generale ed indifferenziato a tale forma di trattazione.

**Dato atto che** bozza del presente decreto è stata trasmessa agli uffici territoriali delle Agenzie Fiscali nonché all'Ordine degli Avvocati ed a quello dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili della Provincia di Torino e che non sono state prodotte osservazioni al riguardo.

**D i s p o n e**

allo stato e sino al termine del periodo emergenziale dovuto all'epidemia da Covid-19:



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TORINO  
Presidenza**

1. a partire dal 1° marzo 2021, e per tutto il periodo emergenziale, è autorizzata in via generale la trattazione “da remoto” - con la piattaforma Skype for Business e la partecipazione del Segretario che organizzerà, su disposizione dei Presidenti di Collegio, i singoli “eventi”, con discussione di 5/6 controversie per udienza, scaglionate ad intervalli di circa 10/30 minuti – di istanze cautelari, richieste di ottemperanza e dei ricorsi in cui è stata richiesta la trattazione in pubblica udienza. Se nessuna delle parti reitera l’istanza di discussione o non si ha la possibilità di collegarsi a distanza, la trattazione dei ricorsi che, in periodo non emergenziale, sarebbero stati fissati in pubblica udienza e in adunanze camerali partecipate, avviene **sulla base degli atti**, in camera di consiglio “non partecipata”, ai sensi dell’art. 27, comma 2, primo periodo, D.L. 137/2020, la quale può svolgersi “in presenza”, ovvero con collegamento, anche solo parzialmente, “da remoto”, fra i componenti del Collegio ed il Segretario verbalizzante. Allo stesso modo si svolgono le camere di consiglio ordinariamente fissate ai sensi dell’art. 33 D.lgs. n. 546/1992
  2. è comunque fatta salva la facoltà delle parti di richiedere l’udienza da remoto ex art. 16 comma 4 D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, modificato dall’art. 135 co 2 del D.L. 34/2020.
  3. Per ragioni di carattere organizzativo, anche al fine di evitare defatiganti rinvii, le parti ed i loro difensori sono invitati a presentare l’istanza di discussione di cui all’art. 27, comma 1, d.l. 137/2020, almeno **quindici giorni prima** dell’udienza indicata nell’avviso di trattazione.
  - 4 - Ove le richieste di trattazione “da remoto” superino il numero di quelle effettivamente apprestabili (5/6), i Presidenti di Collegio individuano le controversie per le quali le Segreterie sono autorizzate a comunicare alle parti tale forma di trattazione, sulla base dei seguenti criteri di massima: **la data di registrazione del fascicolo, il grado di complessità della controversia (desumibile, tra l’altro, dalla sussistenza, o meno, di una consolidata giurisprudenza sulla questione e dalla quantità dei documenti da esaminare), il valore della lite, nonché la concessione, o meno, di misure cautelari.**
- Qualora i Presidenti dei Collegi - una volta esaminate le richieste e deliberato in ordine alla loro ammissione in base ai criteri precedentemente individuati - constatino che il numero delle trattazioni da remoto previsti per una data udienza si riveli eccessivo, possono rinviare ad altra udienza la trattazione dei procedimenti meno urgenti.
5. - Per lo svolgimento delle udienze a distanza, le Segreterie delle Sezioni:
    - a. comunicano alle parti, via P.E.C., **almeno cinque giorni prima** dell’udienza fissata per la discussione (o dell’udienza camerale partecipata), che la trattazione avverrà con il **collegamento da remoto**;



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TORINO  
Presidenza

**b. almeno tre giorni prima** della trattazione con *collegamento da remoto* danno avviso alle parti dell'ora e delle modalità del collegamento e trasmettono, contestualmente, il *link* per effettuarlo avvertendo che ciò comporta il consenso al trattamento dei dati personali, come da informativa *ex artt.* 13 e 14 reg. UE 2016/679. **Per quanto indicato in premessa, data l'attuale dotazione hardware, le segreterie di Sezione devono comunicare tempestivamente alla segreteria generale i giorni di udienza fissati in modalità da "remoto".**

**6.** – Il presente Decreto annulla e sostituisce integralmente il precedente Decreto n. 86/RP/2020 del 31-10-2020.

Si comunichi ai Presidenti, ai vice Presidenti di sezione e ai Giudici in servizio presso questa Commissione, nonché al Direttore ed ai Segretari di Sezione della stessa.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al MEF-D.G.T., agli Uffici territoriali delle Agenzie Fiscali, ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie, all'Ufficio Tributi della Regione Piemonte, all'ANCI Piemonte, al Garante del Contribuente nonché all'utenza attraverso la pubblicazione nella bacheca della Commissione Tributaria, sul sito *internet* della Giustizia Tributaria.

Torino, 23 febbraio 2021

**IL PRESIDENTE**  
**(dott. Luigi Grimaldi)**

*Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93*